



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261

Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

www.comune.volpago-del-montello.tv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 43 del 23-11-2016

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY, NONCHE' DI PRATICA ED ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E COMUNQUE DEI GIOCHI CON VINCITA IN DENARO, LECITI, COMPRESSE LE SCOMMESSE.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventitre** del mese di **novembre** a partire dalle ore **ore 19:00**, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati in data utile. Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

GUIZZO PAOLO	P	TOFFOLETTO ELENA	P
POVELATO RENATO	P	CAPPELLARI FABRIZIO	P
MARTIMBIANCO EDDY	P	VOLPATO SERGIO	P
BERTUOLA MANUELA	P	GROSSO SEBASTIAN	P
RIGATTI ALESSIA	P	PASTRO ANNA	P
BAU' MANOLO	P	SARTOR LAURA	P
ZANATTA ENRICO	P	MODINI LUCIO	P
VENTURIN DANIEL	P	CALCAGNOTTO CARLA	A
PEDRON MONICA	P		

(P)resenti n. 16, (A)ssenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CESCO IVANO

Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO.

Scrutatori:

PEDRON MONICA

SARTOR LAURA

Assessore esterno:

MAZZOCHEL ALESSANDRO	P
----------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica, è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità ;

- si tratta, pertanto, di un disturbo molto serio, le cui cause sono molteplici e variegata ma che potrebbero consistere in un insieme di fattori sia genetici che ambientali. Esso può arrivare non solo a distruggere la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura;

- il 14 luglio 2014, la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;

- contestualmente alla diffusione del fenomeno e del conseguente allarme sociale, alcune Regioni italiane, pur nella consapevolezza che la materia è in gran parte di competenza dello Stato, essendo regolamentata dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, hanno comunque approvato disposizioni legislative sul tema;

- sulla base del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità";

VERIFICATA la relazione presentata dall'Azienda U.L.S.S. n. 8 di Asolo Dipartimento per le dipendenze sul gioco d'azzardo patologico del 14 ottobre 2016 qui pervenuta in data 17 ottobre 2016 prot. 13920, si riporta che: "può essere affermato che i problemi correlati al gioco d'azzardo hanno assunto una significatività epidemiologica e sociale a seguito della diffusione capillare, "polverizzata" dei punti gioco e delle sale slot e VLT (videolottery terminal) nel territorio. Inoltre anche le tradizionali tabaccherie hanno subito una profonda trasformazione che le ha portate a diventare primariamente punti gioco, aumentando enormemente l'accessibilità del gioco d'azzardo che è di fatto ubiquitario.

La correlazione tra la disponibilità del gioco d'azzardo e la presenza di disturbi correlati è ormai evidenza scientifica documentata. Alcuni studi, sebbene non recentissimi, riportano una diffusione del disturbo da gioco d'azzardo intorno allo 0.8-1.2% della popolazione generale tra i 15 e i 64 anni. Tale percentuale arriva al 2,2% se si includono i soggetti con profilo di problematicità moderato (Ministero della Salute, CCM - Centro Nazionale per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie 2012; Serpelloni, 2013; Bastiani e Coli., 2013). Oltre al dato epidemiologico nazionale assumono rilevanza i dati relativi ai comportamenti di gioco e alla prevalenza del gioco patologico su base regionale. Sempre Bastiani e Coli. (2010) forniscono una mappatura delle regioni dove si gioca maggiormente, affermando che il Veneto è compreso tra le regioni dove esiste una quota maggiore di soggetti con un profilo di rischio moderato-grave (2,8% della popolazione generale). Va tenuto presente che il dato epidemiologico si riferisce alla popolazione generale e quindi,

benché la percentuale di soggetti con dipendenza da azzardo appaia piccola, in realtà riguarda un numero elevato di soggetti

” Nonché “Al fine di capire meglio i legami tra la diffusione dei giochi d'azzardo e le problematiche sociali e sanitarie collegate, vanno sottolineate anche fattori relativi alle tipologie dell'offerta e alle strategie commerciali. Giochi che forniscono un feedback immediato sul risultato della scommessa sono più coinvolgenti rispetto ad altre forme di gioco e hanno una maggiore probabilità di produrre dipendenza. Tali giochi rapidi non solo sono più a rischio ma anche più diffusi e giocati. Inoltre la partecipazione a più tipologie di gioco (apparecchi elettronici, Gratta e Vinci, altre lotterie istantanee, scommesse sportive, etc) è predittiva del gioco d'azzardo patologico o comunque di livelli significativi di problematicità (Griffith, 1995). Concludendo, si può sottolineare quanto il fenomeno della diffusione capillare dei giochi abbia acquisito nel corso di breve tempo una rilevanza sia sociale che sanitaria tale per cui si è resa necessaria una attenzione legislativa. Questo è il caso del cosiddetto decreto Balduzzi (Legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) e della più recente legge di stabilità della Regione Veneto (LR n. 6 del 2015) dove l'art. 20 fa esplicito cenno alle linee guida per il contrasto del gioco d'azzardo. In particolare esso offre indirizzi operativi per le Ulss, i Comuni e la Regione stessa al fine di fronteggiare i problemi azzardo-correlati. I Comuni possono prevedere modifiche degli orari di apertura e stabilire regole relative alla distanza dei punti gioco di nuova apertura dai cosiddetti "luoghi sensibili"

Sul piano quantitativo i dati vengono esposti nella seguente tabella che riporta il totale utenti pervenuti all'ambulatorio per il GAP –Castelfranco V.

ANNO	TOTALE PAZIENTI
2007	43
2008	52
2009	83
2010	101
2011	113
2012	125
2013	127
2014	116
2015	108

RITENUTO, alla luce di quanto sopra riportato, di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a regolamentare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, nonché la pratica del gioco con vincita in denaro e l'attività di raccolta scommesse in generale, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, che recita *"il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*, senza però reprimere il gioco d'azzardo di per sé, quand'esso rimanga nell'ambito di una pratica libera, responsabile e sociale;

CONSIDERATO, quindi, che si devono adottare, in merito alla nuova apertura di sale da gioco e alla nuova installazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro, nonché alla pratica del gioco con vincita in denaro e all'attività di raccolta scommesse in generale, soluzioni equilibrate che possono contemperare lo svolgimento di tali attività con la presenza, sul territorio comunale, di luoghi *"sensibili"*, in quanto frequentati da soggetti maggiormente vulnerabili, anziani e minorenni in particolare;

DATO ATTO, pertanto, che nel disciplinare l'attività delle sale da gioco ed il funzionamento dei giochi in denaro in genere, si deve tener conto sia del principio della libertà di scegliere la propria attività economica, sancito dall'art. 41 della Costituzione, sia della necessità di tutelare le categorie sociali più vulnerabili soprattutto nei luoghi deputati alla loro aggregazione;

DATO ATTO, altresì, che per ottenere questo risultato è necessario individuare strategie di "confinamento geografico" (distanza minima fra postazioni di gioco e scuole, luoghi di culto, e altri "luoghi sensibili"), caratteristiche intrinseche che i locali per il gioco devono possedere per garantire la sicurezza sia sotto l'aspetto strutturale che igienico-sanitario e per mitigare l'impatto con l'ambiente circostante, e l'imposizione dell'osservanza di un orario ristretto in determinate fasce di accessibilità;

ATTESO che, a fronte di alcune disposizioni legislative in tema di liberalizzazione dei settori produttivi, finalizzate ad incrementarne la competitività, che hanno abolito le distanze tra attività similari tra loro e la loro parametrizzazione numerica, altra normativa di più recente approvazione, prevede l'invocabilità di ragioni di pubblico interesse, definite quali motivi imperativi di interesse generale, che giustificano l'apposizione di restrizioni alla libertà di accesso e di esercizio;

RICHIAMATA a tal proposito anche la Sentenza TAR Lombardia Sez. I n. 483 del 26 aprile 2013, che sottolinea come la norma non impedisca ai sindaci di intervenire in tema di regolamentazione delle attività commerciali sulla base dei seguenti elementi legislativi:

1. il comma 2 dell'art. 31 del D.L. n. 201/2011, fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali;
2. il comma 2 dell'art. 34 dello stesso D.L. n. 241/2011, e nello stesso senso anche il comma 4, rimarca che "la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale "costituzionalmente rilevanti" compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità";
3. l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 1/2012, convertito in legge 24/03/2012, n. 27, ribadisce che sono vietati i vincoli per l'avvio di una attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante, compatibile con l'ordinamento comunitario e nel rispetto del principio di proporzionalità;
4. il comma 2 dello stesso articolo del D.L. n. 1/2012 stabilisce che le "disposizioni recanti vincoli all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità e ammette solo i limiti, i programmi e controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed Internazionali della Repubblica
;
5. L'art. 3 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, che ha affermato, in tema di "abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche", il principio secondo cui "l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge", derogabile soltanto in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati, (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), che nella specie possono ritenersi incisi;

VISTO anche l'art. 20 della Legge Regione Veneto n. 6 del 27.04.2015, che recita "I Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare:

a) possono individuare - definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica - la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la

nuova collocazione di apparecchi da gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;

b) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sui decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica";

DATO ATTO, pertanto, per tutte le ragioni fin qui esposte, della necessità di dotarsi di uno specifico regolamento volto a porre dei limiti alle sale da gioco e all'uso delle apparecchiature elettroniche per il gioco d'azzardo lecito, nonché per la raccolta di scommesse e per la pratica e l'esercizio di giochi con vincita in denaro leciti, in genere, sia in termini spaziali (localizzazione e distanza da luoghi sensibili), sia in termini temporali (definizioni orari);

PREDISPOSTA, quindi, una proposta di "*Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse*", secondo il testo che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO, inoltre, che per dare piena attuazione al summenzionato Regolamento Comunale è necessario anche procedere alla ricognizione e censimento degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché degli esercizi che esercitano il gioco d'azzardo lecito in genere comprese le scommesse, e di tutti gli altri giochi con vincita in denaro, legittimamente presenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO, altresì, che per poter essere più incisivi nella lotta al diffondersi del gioco d'azzardo patologico e delle problematiche ad esso connesse, è necessario coinvolgere e sensibilizzare quanti più "attori" possibili;

RILEVATO che, tra le azioni utili di sensibilizzazione ed incisive per una maggiore informazione sui rischi connessi al Gap possono essere annoverate le seguenti:

- interessare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado affinché promuovano specifiche attività che incrementino la conoscenza dei ragazzi in merito alle attività di gioco d'azzardo, e specificatamente dei rischi che queste comportano;
- consigliare ai concessionari delle licenze di gioco che gestiscono i sistemi video delle sale gioco e scommesse, di inserire visualizzazioni, sui monitor presenti nelle sale, di messaggi informativi in merito ai rischi connessi al Gap;
- implementare i controlli presso le attività commerciali che praticano il gioco d'azzardo;
- confrontarsi e collaborare con altre Amministrazioni, con l'Asl, la Prefettura e la Questura, per costruire un più ampio fronte di informazione, formazione e contrasto a questo tipo di gioco che si sta rivelando una vera emergenza sociale;

RILEVATA la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett a), del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s. m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, e s. m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 75 dello statuto comunale lo schema del Regolamento oggetto della presente è stato depositato presso la segreteria comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, Edilizia privata e Urbanistica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali);

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile della Polizia Locale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali);

VISTO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali);

PRESO ATTO degli interventi dei consiglieri, riassunti come segue:

SINDACO. *Qui andiamo a dotarci di un Regolamento del quale eravamo sprovvisti. Dò lettura degli obiettivi del Regolamento - che adesso l'Ingegnere Mazzerò ci illustrerà - "Il Comune di Volpago del Montello con il seguente Regolamento si prefigge i seguenti obiettivi: contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte e delle occasioni dei centri di intrattenimento aventi ad oggetto il gioco d'azzardo lecito, in funzione della prevenzione dal gioco d'azzardo patologico; contenere i costi sociali ed economici oltre che umani e morali derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della <Sindrome da gioco patologico> e dell'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare. Tutelare i minori e le fasce più deboli a rischio; fare in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante e con particolare riguardo alla sicurezza e al decoro urbano, alla viabilità e all'inquinamento acustico; incentivare un accesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza". Praticamente, quindi, le limitazioni e gli obblighi del presente Regolamento sono rivolti "a favore dell'intera popolazione e di particolari soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, ai loro familiari ed a fasce di popolazioni più deboli e maggiormente esposte. Le sale da gioco e le sale VLT sono definite dal Regolamento quali locali e luogo di pubblico intrattenimento e per il tempo libero e per loro natura possono essere localizzate nel vigente PRG Comunale esclusivamente nella Zona Territoriale omogenea D1, Zona Artigianale e Industriale di completamento D2, Zona Industriale e Artigianale di espansione. Nel caso il Comune si doti di un nuovo strumento urbanistico, Piano di interventi, le sale da zona e le sale VLT potranno essere localizzate solo ed esclusivamente nelle zone dallo stesso appositamente individuate. Le sale da gioco e le sale VLT esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non localizzate in Zona D1 e D2 sono considerate zona impropria e pertanto non può essere consentito il loro ampliamento né in ordine al numero degli apparecchi già in esercizio né tanto meno della superficie dei locali sede dell'attività. Potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ai fini della messa in norma sotto il profilo igienico, sanitario e antincendio della sicurezza. È consentita invece l'installazione di nuovi apparecchi per gioco d'azzardo, di nuovi sistemi VLT o l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse presso gli esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 e 88 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza fatto salvo, in ogni caso, il divieto operato dal successivo co. 4 del presente articolo nonché i limiti previsti dalla normativa vigente. Punto 4 <è vietata la collocazione di nuovi apparecchi per gioco di azzardo lecito e di nuovi sistemi di Video lottery nonché l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse e di una nuova pratica di giochi in genere con vincite in denaro, in locali che si trovino entro il raggio di 500 metri dal centro dei seguenti luoghi sensibili pubblici o privati: istituti scolastici statali o paritari; luoghi di aggregazione (casa giovani, scuole di ogni ordine e grado); centri giovanili o altri luoghi frequentati principalmente da giovani (oratori, impianti sportivi, discoteche ecc.); strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale; luoghi di culto riconosciuti dallo Stato italiano come tali; case degli Alpini; centri di ritrovo; ville sottoposte a vincolo monumentale individuate nella planimetria allegata; nuova Pista Ciclabile della Pace che verrà realizzata sul sito del*

l'ex Ferrovia, fascia di rispetto ambo i lati. Invece per i seguenti luoghi il raggio è ridotto a 200 metri: casa di Alpini Selva di Campagna e Circolo di Ritrovo Borgo Tocchetto è vietata la possibilità" - punto 5 - "di insediamento di attività di sale gioco e di sale VLT di cui al presente Regolamento su tutta l'area del Montello in quanto presenta sensibilità dal punto di vista ambientale per la presenza della rete Natura 2000 area SIC del Montello zona di protezione speciale, vincolo paesaggistico ambientale e vincolo idrogeologico. La puntuale individuazione e localizzazione dei luoghi sensibili - come sopra indicati, presenti nel territorio comunale - viene riportata nella planimetria allegata al presente>. Si demanda alla Giunta Comunale l'aggiornamento della stessa. Il Sindaco potrà autorizzare in deroga ai presenti limiti eventi o manifestazioni temporanee di massimo 30 giorni

ritenute rilevanti rispetto all'interesse pubblico e che utilizzano attrezzature da intrattenimento non rientranti nell'articolo 210, commi 6 e 7 del Regio Decreto 773/1931, Testo Unico di Pubblica Sicurezza". Vado avanti con la lettura, poi vedremo la tavola per avere un quadro completo. "Per l'installazione di uno o più apparecchi di gioco d'azzardo lecito, di uno o più dei sistemi di VLT o per l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse presso gli esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dei precedenti articoli del Testo Unico di Pubblica Sicurezza localizzati, comunque, al di fuori dell'area vietata di cui al presente articolo 3 è richiesta in considerazione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge regionale 6/2015 la disponibilità di ulteriori standard al parcheggio privato pari al 20% di quello previsto dallo strumento urbanistico vigente per l'attività in essere. Parimenti per l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di nuovi sistemi di video lottery o per l'inizio dell'attività di raccolta scommesse oltre a quelli già legittimamente in esercizio all'entrata in vigore, presso esercizi in possesso dell'autorizzazione ai sensi dei predetti articoli del Testo Unico di Pubblica Sicurezza è richiesta – in considerazione di quanto disposto sempre dall'articolo 20 della legge regionale 6/2015 – la disponibilità ad ulteriori standard al parcheggio privato del 20% rispetto a quello previsto dal vigente strumento urbanistico in essere. L'iscrizione di esercizio oltre agli obblighi ed ai limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti per l'esercizio di cui al presente Regolamento, i titolari delle sale da gioco, delle sale VLT nonché i titolari di tutti gli esercizi ove sono installati apparecchi di azzardo lecito o dove è praticato il gioco di azzardo lecito ovvero dove si è legittimata la raccolta di scommesse in denaro sono tenuti ad esporre cartelli informativi sui rischi correlati al gioco, sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al gioco di azzardo patologico e al test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza del gioco di azzardo. Orari di esercizio. L'orario di apertura delle sale da gioco e il funzionamento di apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'articolo 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza nonché della possibilità di raccogliere scommesse e giochi leciti e in genere entro i limiti di orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza la quale potrà prevedere anche diversificazione di orari in base a tipologie di esercizio nonché alla sua localizzazione comunque ricompresi nelle seguenti fasce. Dalle ore 10 alle 22 in locali ubicati in zone residenziali così come individuate dallo strumento urbanistico vigente e dalle ore 10 alle 24 in locali ubicati in zone territoriali diverse da quelle residenziali. Al di fuori di tali fasce orarie gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere e praticare giochi leciti con vincite di denaro di ogni genere. Il Sindaco potrà, inoltre, con apposita ordinanza derogare temporaneamente i limiti di orario anche oltre le fasce stabilite in occasione di particolari eventi o manifestazioni nonché provvedere alla riduzione di orario per comprovate esigenze di tutela della sicurezza pubblica oltre che del diritto di terzi alla quiete pubblica ed in caso di accertata lesione di interessi pubblici in tema di sicurezza, circolazione stradale, attività sociale e salut e

". Darei ora la parola all'ingegner Mazzero per l'illustrazione della tavola allegata.

Ing. MAZZERO. Buonasera a tutti. Quanto descritto dal Sindaco nell'art. 3 - Localizzazione - è stato riportato in questa tavola che è allegata in cartellina. Di fatto cosa va ad individuare? Intanto le zone industriali, quindi le zone D1 e D2. Oltre alle altre zone noi abbiamo le zone D1, D2, D3 e D4. Le sale possono andarsi ad insediare nelle zone D1 e D2 mentre per quanto riguarda l'individuazione dei siti sensibili abbiamo disegnato proprio dei cerchi di raggio 500 metri per quanto riguarda i siti sensibili citati dalla lettera a) alla lettera g) a parte la lettera f) perché la lettera g) riguarda la fascia della pista ciclabile di futura realizzazione. Quindi per Venegazzù, per Volpago e per Selva sono stati individuati questi cerchi e numerati sono poi presenti nella legenda, per cui ad ogni numero è corrispondente il sito sensibile. E' stata individuata tutta l'area del Montello che è preclusa alla individuazione di sale gioco ed è stato assegnato, comunque, il centro di Santa Maria che è una sovrapposizione di un sito sensibile e poi abbiamo le scuole, i centri di aggregazione, la chiesa, la Casa del Giovane a Venegazzù, la villa ex Loredan ora Veneto Banca. Per quanto riguarda Volpago stesso criterio, quindi scuole, centro del paese con l'Informa Giovani e i centri di aggregazione e Selva del Montello. Qui poi c'è la fascia dei 500 metri lungo la pista ciclabile e gli altri centri sono Belvedere – sempre 500 metri – mentre per gli altri due centri di aggregazione minori che sono Borgo Tocchetto e la Casa degli Alpini di Selva Campagna sono stati individuate distanze di 200 metri. Se ci sono domande...

CONSIGLIERA PASTRO. Sì, vorremmo sapere il motivo per cui a Borgo Tocchetto ed a Selva Campagna il raggio è stato ridotto a 200 metri e non si è lasciato, invece, a 500 metri.

Ing. MAZZERO. Intanto a Borgo Tocchetto non ci sono nelle vicinanze zone industriali di tipo D1 e D2; a Selva Campagna è vero che ci sono zone D1 e D2 ma io immagino che l'insediamento di strutture di questo genere avvenga in zone affollate. Cioè loro preferirebbero l'insediamento lungo un'asse che è quello della Schiavonesca ed invece... comunque è una scelta.

CONSIGLIERA PASTRO. Sì, però Belvedere è stato lasciato a 500 metri...

Ing. MAZZERO. Sì, è stata una scelta.

CONSIGLIERA PASTRO. Cioè il Regolamento prevede che non si possano aprire nuove sale Slot in tutti i locali nel raggio di 500 metri tranne che a Borgo Tocchetto e a Selva Campagna, sostanzialmente...

Ing. MAZZERO. È stato ridotto a 200 metri...

CONSIGLIERA PASTRO. Esatto, a 200 metri. Però noi non capiamo perché sia stato ridotto. Non ha senso.

Ing. MAZZERO. Gliel'ho spiegato. Per Borgo Tocchetto la motivazione è che non ci sono zone D1 e D2 e quindi non potrebbero, comunque, insediarsi.

CONSIGLIERA PASTRO. Ma non possono insediarsi nelle altre zone D1 e D2. Cioè se il principio è di limitare l'insediamento di queste...

Ing. MAZZERO. Consigliera...

CONSIGLIERA PASTRO. Sì, scusi...

Ing. MAZZERO. ...qui non ci sono zone D1 e D2 nelle vicinanze per cui anche se avessimo messo 100 metri o niente... non ci sono e quindi abbiamo detto che all'interno di questa fascia che non andassero ad insediarsi, per sicurezza. Ma le D1 e le D2 non ci sono qui attorno perché questa è una zona D4, un'agro-industriale. Di qua, sì è vero, ci sono ma è stata una scelta ed adesso sarà compito del Consiglio valutare se questa proposta sia opportuna o meno.

CONSIGLIERA SARTOR. Perché visto che non ci sono motivazioni, è una zona D1... D2, scusate. Quindi perché non mantenere 500 indipendentemente dalla mancata presenza di queste zone onde evitare possibili cambiamenti futuri anche delle zone...

SINDACO. Se propone questa modifica la mettiamo ai voti. Può essere condivisibile, voglio dire. Non è un problema.

CONSIGLIERA PASTRO. Volevamo chiedere un'altra cosa. E' possibile nel Regolamento non derogare, non permettere proprio di far arrivare nuove sale Slot o no?

Ing. MAZZERO. Se posso anticipare... La scelta sarebbe stata quella di dire "Non vogliamo sale Slot a Volpago di Montello". Ok? Ce lo impugnano domani, è a rischio di impugnazione anche questo Regolamento perché dopo il 2011-2012 a partire dalla sentenza Bosman con le liberalizzazioni - soprattutto dal 2011- c'è il rischio che se questi vogliono insediarsi... diciamo che se in nessuna area vogliamo le sale il Regolamento ci viene impugnato e quindi dobbiamo prevedere almeno delle zone. E se guardate il territorio, nella parte centrale - a parte il Montello che è stato completamente escluso - ci sono pochi posti dove potrebbero andarsi ad insediare ma abbiamo dovuto tener conto di localizzazioni possibili. Perché se diciamo che sul territorio non vogliamo nulla ce lo impugnano.

CONSIGLIERA GROSSO. Nessuno vuol dire che non si voglia nulla nel territorio perché ovviamente poi si capisce qual è la problematica che sorge. Nel senso che chi ha le Slot direbbe "io le ho avute, ho pagato la licenza e tutto e adesso me le tirate via". Sarebbe una cosa

impugnabile. Se si vuol partire da oggi e dire “cominciamo adesso a bloccarle, rimangono quelle che ci sono ma le prossime non le facciamo più partire” dobbiamo essere coerenti. Cioè sono 500 metri e sono 500 metri per tutti. Questo D1, D2, D3 per l'amor di Dio sono cose bellissime ma il cittadino normale non capisce il perché dove c'è la zona industriale è sì e dove non c'è è no. Poi questo criterio dei 200 metri di Selva e Tocchetto è sinceramente al di fuori di ogni logica e mi fa presupporre, presumere che ci sia qualcosa dietro... va bene, lasciamo stare perché poi sembro complottista... però se sono 500 metri...

SINDACO. *...sono per la parte centrale non sono per Selva e neanche per Borgo Tocchetto...*

ASSESSORE MARTIMBIANCO. *Se sono 500 metri, devono essere per tutti 500 metri...*

SINDACO. *Consigliere, ho appena detto alla Consigliera Sartor che se proponete due righe di mozione la mettiamo ai voti immediatamente. Appare condivisibile. In ogni caso le zone D1 e D2 comunque sono sempre al di fuori delle fasce di rispetto. Considerazione finale: è un Regolamento che andiamo ad approvare per colmare un vuoto normativo che abbiamo nel Comune. Volevo anche sottolineare che a livello nazionale il Governo stesso sta mettendo mano al settore. Probabilmente apronerà dei regolamenti sul tema e la stessa Associazione dei Comuni sta redigendo un Regolamento che probabilmente passerà in modo uniforme per tutti i comuni. Questo per coprire questo vuoto normativo. Ecco*

CONSIGLIERE GROSSO. *Sono d'accordo che il Comune non è che può far la lotta al gioco d'azzardo o che la possano fare i singoli comuni. Sono d'accordissimo che deve essere una cosa... dovrebbe essere lo Stato ad impedire questa cosa qua e capisco, quindi, la difficoltà del Comune ma secondo me bisogna cercare un po' di far quello che si può, e il Comune deve cercare di farlo bene fino alla fine. Poi si potrebbe anche ragionare in altra maniera, è tutto da valutare, da vedere, da considerare. Ho letto che qualche Comune, per esempio, prova a disincentivare il gioco proponendo, magari, un piccolo contributo o qualche agevolazione a qualche esercente che magari tira via le macchinette... “So che tu perdi dei soldi perché effettivamente le macchinette danno soldi ed in questi anni di magra sono una entrata considerevole. Magari ragionare, magari se tiri via una macchinetta o due, per esempio, non ti faccio pagare plateatico, per esempio”... abbiamo visto che qua ogni tanto succede o ti faccio pagare meno soldi sulla corrente, non ti faccio pagare l'insegna. Si può anche ragionare in questa logica qua, in questo modo qua. È uno spunto.*

Ing. MAZZERO. *Io penso che tutte le proposte che possa fare il Comune a questi esercenti non siano mai tante quanti i guadagni che loro hanno con le macchinette. È un mio pensiero...*

CONSIGLIERE GROSSO. *Assolutamente però dobbiamo pensare che sta diventando una piaga questa cosa perché ci sono famiglie che si stanno rovinando. È una piaga che non è da sottovalutare. Guardiamo il dio “denaro” per l'amor di Dio ma ci sono poi famiglie che si rovinano, gente che finisce in comunità o che si mangia tutto. Bisogna prenderlo in considerazione.*

SINDACO. *Concordiamo. Consigliera Sartor guardi che probabilmente tra il punto G e il punto H sarebbe sufficiente dire “togliamo per i seguenti luoghi il raggio ridotto a 200 metri” adeguando la planimetria.*

CONSIGLIERE MODINI. *Posso? Fermo restando che lo Stato dovrebbe tutelare i cittadini leggero, invece, da qualche parte che va a chiedere ai Sindaci che fanno certe scelte il mancato introito dato dalle macchinette. Siamo messi in questo stato. Mi pare di capire che la fascia dove diventa fruibile è praticamente la zona a basse costruzioni, in sostanza. Più o meno... adesso a spanne pare quella.*

Ing. MAZZERO. *No, questa è l'area dell'ENNEREV. Qui c'è una piccola zona dove c'è Pagnossin, dove c'era la sede di Carcrash per intenderci. C'è una piccola parte della ditta Martimbianco che viene lambita e poco altro. Dopo va bene, le zone D1 e D2 a Selva Campagna. Ma ripeto che il*

rischio è che se mettiamo “zero” non andiamo da nessuna parte perché ci impugnano e su questo Regolamento ci sono ovviamente interessi.

CONSIGLIERE MODINI. Io annuncio già il mio voto favorevole a questa delibera. L'unica cosa che chiedo è quali azioni vuole fare l'Amministrazione. Ho visto che ci si propone di andare nelle scuole per fare una serie di interventi... ma effettivamente cosa è stato previsto come azione per sensibilizzare la popolazione? Perché secondo me bisogna partire più da questo piuttosto che dal vietare o chiudere... dobbiamo sensibilizzare i ragazzi dall'età scolastica in poi per cercare di curare quelli che invece purtroppo ci cascano. Cosa prevedete, quindi, di fare in merito a questo?

SINDACO. Abbiamo già l'ULSS che si muove in tal senso con dei centri di assistenza. Non so se ha visto nella parte iniziale... C'è tutta una casistica... Esistono delle realtà che vanno ad intervenire su queste problematiche. Ciò non toglie che a livello scolastico è possibile intervenire sicuramente con delle azioni di sensibilizzazione per far capire ai ragazzi le problematiche che emergono da questo tipo di pratica.

CONSIGLIERA SARTOR. Oggetto: Mozione sulla modifica del Regolamento comunale in proposta di delibera numero 47 del 9.11.2016. Chiediamo venga eliminata la dicitura: “per i seguenti luoghi il raggio è ridotto a 200 metri dell'articolo 3.4 tra la lettera g) e h) del Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro o di sistemi da gioco video lottery.”

SINDACO. Chiedo scusa, il punto sui luoghi di raggio ho capito ma non ho ben capito...

CONSIGLIERA SARTOR. La dicitura tra la lettera g) ed h).

SINDACO. Ho capito. Posso avere copia?

SINDACO. Benissimo, se non ci sono altri interventi pongo in votazione l'emendamento con cui si chiede che venga eliminata la dicitura: “per i seguenti luoghi il raggio è ridotto a 200 metri dell'articolo 3.4 tra le lettere g) e h) del Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro o di sistemi da gioco video lottery e con conseguente modifica della planimetria”.



Si dà atto che l'emendamento viene allegato alla presente delibera sub “B”.



Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione l'emendamento alla proposta di deliberazione di cui al punto n. 5 all'ordine del giorno.

La votazione espressa in forma palese, si chiude con il seguente esito:

- **Presenti e votanti: n. 16 (Sindaco e n. 15 Consiglieri Comunali)**
- **Voti favorevoli: n. 16**
- **Voti contrari: =**
- **Astenuti: =**

L'emendamento è approvato.

SINDACO. Votiamo adesso il Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery nella sua interezza e per come emendato.

Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta di delibera nel suo complesso, come emendata, di cui al punto n. 5 all'ordine del giorno.

La votazione espressa in forma palese, si chiude con il seguente risultato:

- **Presenti e votanti: n. 16 (Sindaco e n. 15 Consiglieri Comunali)**
- **Voti favorevoli: n. 16**
- **Voti contrari: =**
- **Astenuti: =**

In esito a quanto sopra,

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto in premessa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il *"Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse"* riportato in calce alla presente, come risultante a seguito dell'emendamento allegato, e la planimetria come emendata allegata alla presente sub "A" in formato digitale, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di dare atto che gli orari di esercizio saranno stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal summenzionato Regolamento Comunale, con apposita ordinanza sindacale;
4. di demandare alla Polizia Locale la ricognizione e il censimento degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché degli esercizi che esercitano il gioco d'azzardo lecito in genere comprese le scommesse, e di tutti gli altri giochi con vincita in denaro, legittimamente presenti nel territorio comunale;
5. di impegnare l'Amministrazione Comunale ad intraprendere delle azioni atte a coinvolgere quanti più "attori" possibile nella sensibilizzazione delle conseguenze del gioco d'azzardo e sulla lotta al diffondersi del gioco d'azzardo patologico e delle problematiche ad esso connesse, quali in particolare:
 - interessare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado affinché promuovano specifiche attività che incrementino la conoscenza dei ragazzi in merito alle attività del gioco d'azzardo, e specificatamente dei rischi che queste comportano;
 - consigliare ai concessionari delle licenze di gioco che gestiscono i sistemi video delle sale gioco e scommesse di inserire visualizzazioni, sui monitor presenti nelle sale, di messaggi informativi in merito ai rischi connessi ai Gap;
 - implementare i controlli presso le attività commerciali che praticano il gioco d'azzardo;
 - confrontarsi e collaborare con altre Amministrazioni, con l'Asl, la Prefettura e la Questura, per costruire un più ampio fronte di informazione, formazione e contrasto a questo tipo di gioco che si sta rivelando una vera emergenza sociale;
6. di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 delle preleggi e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, il *"Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse"* entrerà in vigore il giorno successivo a quello della conclusione del periodo di pubblicazione della presente delibera di approvazione.

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY, NONCHE' DI PRATICA ED ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E COMUNQUE DEI GIOCHI CON VINCITA IN DENARO, LECITI, COMPRESSE LE SCOMMESSE.

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione e le modalità di esercizio di nuovi apparecchi da gioco con vincite in denaro, di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del Regio Decreto 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza), e di sistemi di gioco Video Lottery Terminals (V.L.T.), nelle sale da gioco e negli esercizi, comunque ricompresi nella disciplina di cui ai commi 1 e 3 del sopra citato articolo, autorizzati alla pratica del gioco e/o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, in tutto il territorio comunale.

2. Il presente regolamento, inoltre, disciplina la pratica e l'esercizio del gioco d'azzardo e degli altri giochi con vincita in denaro, leciti, nonché delle scommesse in genere, in tutto il territorio comunale.

ART. 2 - OBIETTIVI

1. Il Comune di Volpago del Montello, con il presente Regolamento, si prefigge i seguenti obiettivi:

- contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi ad oggetto il gioco d'azzardo lecito, in funzione della prevenzione dal gioco d'azzardo patologico;

- contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;

- tutelare i minori e le fasce deboli più a rischio;

- far in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza e al decoro urbano, alla viabilità e all'inquinamento acustico;

- incentivare un accesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza.

2. Le limitazioni e gli obblighi del presente Regolamento sono rivolti a favore dell'intera popolazione ed in particolare ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte a rischi di GAP.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE

1. Le sale gioco e le sale VLT sono definite dal presente regolamento quali locali/luoghi di pubblico intrattenimento e per il tempo libero, e pertanto, per la loro natura, possono essere localizzate nel vigente P.R.G. comunale, esclusivamente nella Z.T.O. (Zona Territoriale Omogenea) "D1" - Zona artigianale, industriale di completamento – e "D2" – Zone industriali e artigianali di espansione. Nel caso il Comune si doti di un nuovo strumento urbanistico (piano degli interventi), le sale gioco e le sale VLT potranno essere localizzate solo ed esclusivamente nelle zone dallo stesso appositamente individuate.

2. Le sale gioco e le sale VLT già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non localizzate in Z.T.O. "D1" e "D2" sono considerate in zona impropria e pertanto non può essere consentito il loro ampliamento, né in ordine al numero degli apparecchi già in esercizio, né tanto meno della superficie utile dei locali sede dell'attività; potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo igienico-sanitario, antincendio e della sicurezza.

3. E' consentita invece l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di nuovi sistemi VLT, o l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, presso gli esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 o art. 88 del TULPS, fatto salvo, in ogni caso, il divieto operato dal successivo comma 4 del presente articolo, nonché i limiti previsti dalla normativa vigente.

4. E' vietata la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e di nuovi sistemi di Video Lottery Terminals, nonché l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, e di una

nuova pratica di giochi in genere con vincita in denaro, in locali che si trovino entro il raggio di 500 (cinquecento) metri dal centro dei seguenti "luoghi sensibili" pubblici o privati:

- a) istituti scolastici, statali o paritari, luoghi di aggregazione (case del giovane, scuole di ogni ordine e grado);
- b) centri giovanili o altri luoghi frequentati principalmente da giovani (oratori, impianti sportivi, discoteche ecc.);
- c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
- d) luoghi di culto riconosciuti dallo stato italiano come tali;
- e) case degli alpini e centri di ritrovo;
- f) ville sottoposte a vincolo monumentale individuata nella planimetria allegata;
- g) nuova pista ciclabile della "Pace" che verrà realizzata sul sito dell'ex-ferrovia – fascia di rispetto ambo i lati.
- h) casa degli alpini di Selva Campagna e circoli di ritrovo di Borgo Tocchetto.

5. E' vietata la possibilità di insediamento di attività di sale giochi e di sale VLT di cui al presente Regolamento, su tutta l'area del Montello, in quanto presenta sensibilità dal punto di vista ambientale per la presenza della Rete Natura 2000 (area SIC del Montello, Zone Protezione Speciale, Vincolo paesaggistico ambientale, Vincolo idrogeologico);

6. La puntuale individuazione e localizzazione dei luoghi sensibili come sopra indicati, presenti nel territorio comunale, viene riportata sulla planimetria allegata al presente e si demanda alla Giunta Comunale l'aggiornamento della stessa.

7. Il Sindaco potrà autorizzare, in deroga ai presenti limiti, eventi o manifestazioni temporanee (massimo 30 giorni) ritenuti rilevanti rispetto all'interesse pubblico e che utilizzino attrezzature da intrattenimento non rientranti nell'art. 110, commi 6 e 7, del Regio Decreto 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza).

ART. 4 - PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO, DI SISTEMI DI VLT E PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA SCOMMESSE

1. Per l'installazione di uno o più apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di uno o più dei sistemi di VLT, o per l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, presso gli esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 o dell'art. 88 del TULPS, localizzati comunque al di fuori dell'area vietata di cui al precedente art. 3, è richiesta, in considerazione di quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 6/2015, la disponibilità di un ulteriore standard a parcheggio privato pari al 20% (ventipercento) di quello previsto dallo strumento urbanistico vigente per l'attività in essere.

2. Parimenti, anche per l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di nuovi sistemi di Video Lottery Terminals, o per l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, oltre a quelli già legittimamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, presso gli esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 o dell'art. 88 del TULPS, è richiesta, in considerazione di quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 6/2015, la disponibilità di un ulteriore standard a parcheggio privato del 20% (ventipercento) rispetto a quello già previsto dal vigente strumento urbanistico per l'attività in essere. Operano comunque, anche per la fattispecie, i divieti di cui al precedente art. 3.

ART. 5 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Oltre agli obblighi ed ai limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, i titolari delle sale gioco o sale VLT, nonché i titolari di tutti gli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti ad esporre cartelli informativi sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'art.20 comma 4 lettera d) della Legge Regione Veneto n. 6 del 27.04.2015, in luogo accessibile al pubblico e visibile da tutte le postazioni di gioco.

ART. 6 - ORARI DI ESERCIZIO

1. L'orario di apertura delle sale giochi, del funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, nonché della possibilità di raccogliere scommesse e praticare giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, sarà liberamente deciso dall'esercente entro i limiti di orario stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell'esercizio nonché alla sua localizzazione, comunque ricompresi nelle seguenti fasce:

- dalle ore 10.00 alle ore 22.00 in locali ubicati in zone residenziali, così come individuate dallo strumento urbanistico vigente;

- dalle ore 10.00 alle ore 24.00 in locali ubicati in zone territoriali diverse da quelle residenziali.

2. Al di fuori di tali fasce orarie, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati, e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.

3. Il Sindaco potrà, inoltre, con apposita ordinanza, derogare temporaneamente ai limiti di orario anche oltre le fasce sopra stabilite, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, nonché provvedere alla riduzione di orario per comprovate esigenze di tutela e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto di terzi alla quiete pubblica e in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, circolazione stradale, utilità sociale e salute.

ART. 7 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S., dalla Legge Regionale del Veneto n. 6 del 27 aprile 2015, o da altre vigenti disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti locali).

2. La Giunta Comunale, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche ed integrazioni, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo pretorio come segue:

Il Presidente
GUIZZO PAOLO

Il Segretario Comunale
CESCON IVANO

(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to MAZZERO ALESSANDRO

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARETTO PAOLO

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Martin Levis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (ART. 134 D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Li, 28-12-2016

L'impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA'

Registro pubblicazioni al n 962

Data inizio pubblicazione 28-12-2016

Data fine pubblicazione 12-01-2017

Si attesta la conformità della presente copia all'originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello li 28-12-2016

Il Impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN